

COMMISSIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO**Oggetto: risposta a quesito in merito a Responsabile Tecnico di panificazione e collaboratore familiare**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito di cui all'oggetto, nella seduta del 18/09/2024 esprime il seguente parere.

Il quesito verte su un caso pratico di iscrizione all'Albo di una impresa di panificazione dove il titolare ha nominato come Responsabile Tecnico la collaboratrice familiare.

In materia si rileva come non vi siano requisiti particolari dettati dalla Legge Regionale sui panificatori (LR n. 21/2017). A seguito delle abrogazioni introdotte dalla LR n. 11/2018, la legge regionale n. 21/2017 prevede nell'art. 4 comma 3 una norma meramente programmatica che necessita di ulteriori norme di attuazione ad oggi non ancora adottate.

Inoltre lo stesso articolo al comma 2 lett. a) consente espressamente che il RT sia un collaboratore familiare.

Il RT nominato deve quindi al momento unicamente ottemperare a quanto stabilisce l'art. 4 comma 2 del Decreto Legge n. 223/2006, che ponendo in capo alle imprese di nuova costituzione l'obbligo di indicazione del RT nella SCIA, dispone che egli:

"...assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito"

Per l'attività di panificazione quindi il RT risulta più come un "preposto" garante delle regole di buona pratica professionale nello svolgimento dell'attività in conformità alle norme vigenti, a differenza di altre figure, come ad esempio nell'autoriparazione o nell'impiantistica, dove al Responsabile Tecnico sono richiesti corsi di formazione e la qualifica professionale.

Quindi sebbene l'art. 2 ultimo comma della Legge Quadro sull'artigianato n. 443/85 ponga in capo al titolare imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali, per l'attività di panificazione trova invece applicazione il consolidato principio interpretativo dell'immedesimazione.

Si considera quindi possibile nominare quale RT di panificazione un collaboratore familiare.

Il Presidente della CRA

Andrea Trinelli

Spett.le

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

La presente, per porre un quesito per conto di una nostra impresa associata, attualmente in fase di iscrizione presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna con attività di produzione pane e dolci.

La ditta individuale in questione, a seguito di atto di affitto azienda, è subentrata in un'attività di produzione pane e dolci, con annessa rivendita degli stessi prodotti e di altri articoli confezionati a prevalenza alimentare.

Ai fini del requisito professionale per la panificazione, non avendolo personalmente, ha nominato la madre, presente anch'essa all'interno dell'attività in qualità di collaboratrice familiare, iscritta ai fini INPS.

Trattandosi di attività artigiana, in fase di iscrizione e denuncia di inizio attività presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, è stata richiesta anche l'iscrizione all'Albo Artigiani; attualmente però la pratica è in sospenso poiché la Camera di Commercio ha posto il dubbio sull'idoneità all'iscrizione all'Albo Artigiani, data la mancanza del requisito professionale, non posseduto direttamente dalla titolare.

Non avendo trovato pareri a riguardo, ed a seguito di colloquio con gli uffici del Registro Imprese, si chiede gentilmente un Vostro riscontro in merito.

Ringraziando fin d'ora, si coglie l'occasione per porgerle

Cordiali saluti

Confesercenti Ravenna.Cesena

Ufficio Licenze Affari Generali

Sede di Lugo - Via Foro Boario 4/1

Tel. 0545/904207 - mail sallushi@confesercentiravennacesena.it